

INDICE

- Art. 1 Gli Assistenti degli atleti
- Art. 2 Titoli e modalità per il tesseramento e l'iscrizione nell'elenco
- Art. 3 Permanenza nell'elenco degli Assistenti degli Atleti
- Art. 4 Esame di ammissione nell'elenco degli Assistenti
- Art. 5 Incompatibilità
- Art. 6 Doveri degli Assistenti degli Atleti
- Art. 7 Doveri degli atleti
- Art. 8 Codice di comportamento degli Assistenti degli Atleti
- Art. 9 Clausola arbitrale
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 - Gli Assistenti degli atleti

1. L'Assistente degli atleti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera A) dello Statuto Federale, è una persona tesserata che presta opera di assistenza o mandato con o senza rappresentanza a favore e nell'interesse di atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate e li indirizza negli impegni agonistici stagionali da effettuarsi sul territorio italiano, secondo i principi e i limiti di cui alle presenti norme.
2. Presso la FIDAL è istituito l'elenco degli Assistenti degli atleti. Solo gli Assistenti iscritti all'elenco potranno qualificarsi come "Assistente degli atleti".
3. Solo una persona fisica (e non una società) può essere iscritta all'elenco e svolgere l'attività di Assistente dell'Atleta.
4. Gli atleti possono avvalersi del supporto di un solo Assistente.
5. L'Assistente assiste l'atleta in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato e fintanto che l'atleta risulti tesserato.
6. La funzione di Assistente degli atleti non è trasferibile a terzi.
7. L'Assistente di atleti che prendono parte a manifestazioni inserite nel calendario nazionale è ritenuto corresponsabile, pertanto deferibile agli Organi di Giustizia Federali unitamente agli organizzatori delle manifestazioni, qualora gli atleti in oggetto partecipino a manifestazioni senza preventiva autorizzazione delle Società di appartenenza.
8. L'attività degli Assistenti deve aver luogo in conformità con i programmi dei soggetti affiliati presso i quali sono tesserati gli atleti e non può essere di ostacolo alla programmazione tecnica e agonistica degli stessi.

Art. 2 - Titoli e modalità per il tesseramento e l'iscrizione nell'elenco

1. Il cittadino italiano, o di un paese dell'UE, per iscriversi nell'Elenco degli Assistenti degli atleti deve presentare domanda alla Segreteria Federale, redatta in conformità alle modalità ed ai termini previsti dalle presenti norme, entro il 1° dicembre di ogni anno. Tale domanda comprende quella di tesseramento nella FIDAL ai sensi dell'art. 6, n. 2, lettera a) dello Statuto federale.
2. Nella domanda il candidato dovrà, in ogni caso, indicare:
 - a. di aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
 - b. di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
 - c. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d. di non aver riportato, nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del Coni o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. di non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - f. di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dal presente Regolamento.
 - g. di essere residente in Italia o di avere in Italia una sede ed una stabile struttura organizzativa dedicata all'attività che intende svolgere, in regola con la normativa fiscale italiana.

La domanda deve essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota annuale di tesseramento in qualità di Assistente stabilita dal Consiglio Federale.

3. Sarà respinta la domanda di chi non sia in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente. I requisiti sopra elencati potranno essere attestati mediante autocertificazione. E' in ogni caso riservata alla Segreteria Federale la facoltà di richiedere idonea documentazione delle circostanze attestate, e di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; qualora esse non risultino veritiere, la domanda dovrà essere respinta o l'iscrizione già accordata dovrà essere revocata.
4. L'Assistente degli atleti, permanendo tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, deve costituire una fideiussione, a prima richiesta e senza condizioni, in favore della FIDAL, d'importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila) presso un primario istituto bancario o assicurativo. Nel caso in cui dovesse essere

utilizzata anche parzialmente per il pagamento di sanzioni disciplinari ovvero per risarcimento danni, la fideiussione dovrà essere reintegrata entro 30 giorni dalla data di escussione. L'Assistente sarà sospeso dall'Elenco sino all'avvenuta integrazione.

5. Il tesseramento degli Assistenti degli atleti è annuale ed è valido dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Consiglio Federale, entro il 31 dicembre di ogni anno, delibera in merito al tesseramento degli Assistenti degli atleti. In caso di non accoglimento della domanda, la decisione deve essere tempestivamente notificata all'interessato.
7. L'Elenco degli Assistenti degli atleti è pubblicato annualmente dalla Federazione e viene inoltrato alla IAAF, per quanto di sua competenza.

Art. 3 - Permanenza nell'elenco degli Assistenti degli Atleti

1. L'Assistente per la reiscrizione nell'elenco degli Assistenti degli atleti deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle modalità e ai termini previsti nel presente Regolamento, inviandola alla Segreteria Federale entro il 1° dicembre di ogni anno. La permanenza nell'Elenco degli Assistenti è subordinata alla partecipazione ad un seminario di aggiornamento obbligatorio di 10 ore in materia giuridico sportiva, con cadenza annuale.
2. I contenuti del seminario di aggiornamento vertono su:
 - a. regolamenti correnti della FIDAL, della EAA e della IAAF, specialmente per quanto concerne i tesseramenti, i trasferimenti, l'eleggibilità, il doping e la tutela della salute;
 - b. normativa civilistica;
 - c. normativa fiscale;
 - d. lingua inglese.

Art. 4 - Esame di ammissione nell'elenco degli Assistenti

1. La prima iscrizione nell'Elenco degli Assistenti è subordinata al superamento di una prova di esame in materia giuridico sportiva. Da tale prova sono esentati coloro che sono già iscritti agli albi degli Avvocati e dei Commercialisti, purché siano stati tesserati della FIDAL per almeno gli ultimi due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.
2. La prova di esame sarà predisposta sotto forma di test.
3. L'esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Commissione Esaminatrice.
4. I test vertono sui seguenti argomenti:
 - a. regolamenti della FIDAL, della EAA e della IAAF, con particolare riferimento alla normativa per i tesseramenti, i trasferimenti, l'eleggibilità, il doping e la tutela della salute;
 - b. elementi di diritto su associazioni, società, statuti;

- c. normativa fiscale e tributaria;
 - d. lingua inglese.
5. La prova di esame sarà composta di almeno 20 domande (a risposta multipla o aperte) decise, di volta in volta, dalla Commissione Esaminatrice.
 6. Il punteggio attribuito ad ogni risposta è indicato nel modulo predisposto dalla Commissione esaminatrice, che informerà i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere per il superamento della prova.
 7. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo stabilito non viene iscritto all'Elenco. La fideiussione sarà liberata, mentre la quota di tesseramento sarà incamerata come diritti di segreteria.
 8. Il candidato che non viene iscritto all'Elenco può ripresentare domanda l'anno successivo.
 9. La Commissione Esaminatrice è composta dal Segretario Generale, che la presiede, da un esperto in materia di diritto, da un esperto in materia di regolamenti internazionali e federali, da un esperto in lingua inglese. Gli esperti vengono nominati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 5 - Incompatibilità

1. Agli Assistenti si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 27 del Regolamento Organico.

Art. 6 - Doveri degli Assistenti degli Atleti

1. L'Assistente degli atleti, in quanto tesserato, è tenuto al totale rispetto delle norme contenute nello statuto, nel regolamento organico e nei regolamenti tecnici federali
2. L'Assistente è tenuto ad osservare, altresì, le normative IAAF, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
3. L'Assistente è tenuto alla puntuale e corretta applicazione del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI;
4. L'Assistente deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente l'interesse del singolo atleta.
5. È vietato all'Assistente svolgere qualsivoglia attività in favore o nell'interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.
6. L'Assistente degli atleti, inoltre, all'atto dell'iscrizione all'Elenco, assume l'impegno di:
 - a. sottoscrivere una dichiarazione di intenti con la Fidal;
 - b. sottoscrivere accordi con gli atleti conformi alle prescrizioni della presente normativa e formalmente autorizzati dalle rispettive società sportive di appartenenza;

- c. inviare alla Segreteria Generale ed alla Società di appartenenza dell'atleta copia di ogni accordo sottoscritto con gli atleti entro 30 giorni dalla loro stipula;
- d. inviare alla Segreteria Generale l'elenco completo degli atleti stranieri rappresentati e le autorizzazioni delle loro Federazioni di appartenenza;
- e. non svolgere durante la stessa stagione attività in favore di più di 40 atleti;
- f. non delegare ad altro Assistente gli incarichi ricevuti dagli atleti;
- g. osservare diligentemente il Codice di Comportamento degli Assistenti degli atleti.

Art. 7 - Doveri degli Atleti

1. Gli atleti, nella loro qualità di tesserati, sono tenuti al totale rispetto delle norme statutarie e regolamentari
2. Gli atleti interessati a servirsi di un Assistente degli atleti devono presentare istanza a tale scopo indirizzata alla Segreteria Generale e trasmettere copia dell'accordo sottoscritto con l'Assistente alla Segreteria Generale, corredato della formale autorizzazione della Società di appartenenza. Il Consiglio Federale, nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, delibera in merito. L'accoglimento della richiesta dà efficacia al rapporto di consulenza previo versamento alla FIDAL, da parte dell'atleta interessato, della quota di diritti di segreteria stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 8 - Codice di comportamento degli Assistenti degli Atleti

1. L'Assistente ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
2. L'Assistente ha l'obbligo di:
 - a. osservare le prescrizioni degli accordi sottoscritti con la FIDAL e con gli atleti;
 - b. osservare le normative IAAF, nonché improntare il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale nel rispetto della normativa dettata in materia dal CONI.
 - c. prestare la massima collaborazione al Settore Tecnico Nazionale nella programmazione agonistica degli atleti di interesse nazionale, considerando prioritari gli obblighi verso la FIDAL in ordine alle convocazioni per le squadre nazionali ed ai raduni di preparazione propedeutici ad esse.
 - d. avere conoscenza dei calendari delle manifestazioni, in base ai quali dovrà prestare, in via prioritaria, la massima collaborazione con la Società di appartenenza dell'atleta rappresentato al fine di concordare e programmare la partecipazione degli atleti alle manifestazioni;
 - e. far assumere all'atleta gli impegni che lo stesso è in grado di osservare;

- f. adoperarsi affinché l'atleta osservi tutte le norme FIDAL e IAAF;
 - g. agire dietro espressa autorizzazione dell'atleta e tenerlo informato di tutti gli accordi assunti per suo conto;
 - h. svolgere la propria attività nell'interesse dell'atleta e in modo da evitare qualsiasi possibilità di procurare discredito alla disciplina dell'atletica leggera;
 - i. evitare conflitti di interesse con l'atleta e con i tesserati in generale;
 - j. rispettare il calendario FIDAL e IAAF in base ai criteri di priorità per la selezione degli impegni agonistici;
 - k. assicurare la partecipazione degli atleti ai maggiori campionati ed incontri, individuali ed a squadre, programmati dalla FIDAL e dalla IAAF;
 - l. assicurare che tutte le eventuali dispute siano risolte come previsto dalle norme FIDAL e IAAF;
 - m. vigilare e operare affinché l'atleta non assuma sostanze proibite.
3. L'Assistente deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le Società ed eventuali altre parti in causa.
 4. L'Assistente deve proteggere gli interessi del suo assistito con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
 5. Su richiesta degli Organi Federali e degli Organi di Giustizia Federali, l'Assistente deve essere in grado di produrre la documentazione richiesta. A semplice richiesta dell'assistito, l'Assistente deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare la documentazione fiscale idonea.

Art. 9 - Clausola Arbitrale

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Federale, gli Assistenti degli Atleti, gli Atleti e le Società s'impegnano a rimettere ad un collegio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che sono originate dall'attività disciplinata dal presente regolamento e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Art. 10 - Sanzioni

1. La violazione di qualsiasi norma del presente regolamento costituirà infrazione disciplinare, per la cui valutazione e per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie nei confronti sia degli Assistenti sia degli atleti sono competenti gli Organi di Giustizia Federali

Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente normativa entra in vigore a seguito all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.

(Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 25 giugno 2007 con deliberazione n.229.)